

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5113

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERVELLO, RAUTI, VALENSISE, MARTINAT, ABBATANGELO, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, COLUCCI GAETANO, DEL DONNO, FINI, FRANCHI, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MASSANO, MATTEOLI, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PAZZAGLIA, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RUBINACCI, SOSPIRI, STAITI di CUDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA**

*Presentata il 2 ottobre 1990*

Modifiche e integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante « Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato »

ONOREVOLI COLLEGHI! — I durissimi quanto argomentati rilievi dei parlamentari del MSI-DN nei confronti del decreto-legge n. 416 del 1989, recante « Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato », disattesi da quasi tutti gli altri gruppi politici,

hanno, purtroppo, trovato la loro conferma in ciò che si verifica, pressoché sull'intero territorio nazionale, sotto gli occhi di tutti.

Il MSI-DN aveva responsabilmente affermato la elementare necessità di una attenta regolazione dei flussi dei lavoratori extracomunitari allo scopo di armonizzare tanto la permanenza di quei lavoratori già entrati, quanto gli eventuali

nuovi arrivi, con le effettive possibilità del nostro Paese nelle sue componenti pubbliche e private di fornire condizioni civili di esistenza, dall'abitazione ai servizi sanitari e, nel contempo, di evitare in ogni modo lo sfruttamento dei lavoratori extracomunitari da parte di datori di lavoro spregiudicati, con danno per i lavoratori medesimi e con intollerabile danno per il lavoro e la produzione esercitati nella non derogabile osservanza delle leggi.

Parimenti, il MSI-DN aveva rilevato il dovere da parte del Governo di evitare, attraverso sanatorie non meditate per gli extracomunitari presenti nel territorio, e altrettanto non meditate norme per nuovi ingressi, la creazione di situazioni di necessità tali da stimolare vaste fasce di extracomunitari, oltretutto al lavoro nero, in alternativa, alla criminalità comune o, addirittura, alle tentazioni della criminalità organizzata. Senza trascurare i paralleli pericoli di ordine sanitario connessi fatalmente alle precarie condizioni o al degrado sociale ed economico degli immigrati, soprattutto nelle zone ad alta densità di popolazione italiana residente. Così come altrettanto intollerabile e ingiusto il MSI-DN aveva ritenuto e ritiene ogni disparità di trattamento nei confronti dei cittadini italiani in materia di autorizzazioni amministrative (in particolare licenze di commercio) rispetto alle possibilità per gli extracomunitari.

Devono essere quindi eliminate quelle disposizioni che, illusoriamente e demagogicamente emanate a favore degli extracomunitari, creano invece condizioni non governabili di difficoltà e di degrado per gli italiani residenti e per gli stessi extracomunitari.

Anzitutto si impone la riformulazione dell'articolo 2, comma 4, del predetto decreto, per dare incisività all'esigenza di una adeguata e responsabile valutazione delle concrete possibilità di accoglimento di immigrati, sostituendo l'attuale generico parametro delle « esigenze dell'economia nazionale » con la norma che stabilisce che la programmazione dei flussi di

ingresso deve tenere conto delle concrete possibilità di integrazione di extracomunitari nella società italiana.

Si ritiene necessario rivedere il comma 5 dell'articolo 4 per evitare il rilascio di permessi di soggiorno a persone che hanno dichiarato motivazioni assolutamente differenti da quelle diverse esposte in successione di tempo, per poter continuare a soggiornare in Italia.

Il comma 9 dello stesso articolo 4 va sostituito disponendo l'obbligo di comunicazione delle variazioni di domicilio, da parte degli immigrati, all'autorità competente.

E ancora: è indispensabile che il permesso di soggiorno sia richiesto dal diretto interessato, salva la eccezione per i minori di cui al comma 13 dell'articolo 4; per questo proponiamo la modifica del comma 14 che oggi prevede deroghe, alle richieste da parte degli interessati, che possono dar luogo ad abusi.

Si propone la sostituzione del comma 4 dell'articolo 5 che consente la sospensione di provvedimenti amministrativi di espulsione sulla base del semplice ricorso, con evidente discriminazione nei confronti degli stessi cittadini italiani.

Si propone la abrogazione del comma 4 dell'articolo 9, che prevede l'utilizzo di cittadini stranieri per l'esercizio di profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. La facoltà per gli extracomunitari e gli apolidi di costituire cooperative o di esserne soci, oggi al di fuori delle regole di reciprocità, richiede a nostro avviso il rispetto di questa regola fondamentale, e perciò riformuliamo in tal senso il comma 6 dell'articolo 9. Detta abrogazione del comma 4 è in coerenza con le regole di programmazione dei flussi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto, regole che non possono essere derogate.

Le modifiche che si propongono all'articolo 10 prevedono, anzitutto, il ripristino della condizione di reciprocità per l'esercizio, da parte degli immigrati extracomunitari, di attività artigianali o commerciali: una nazione di emigranti come l'Italia non può rinunciare alla tu-

tela dello spirito di impresa dei nostri emigranti che portano fuori dalla comunità capacità professionali, di natura artigianale o commerciale. Sempre all'articolo 10 si ritiene necessario sopprimere, al comma 3, l'esclusione per gli extracomunitari degli obblighi scolastici per l'iscrizione nel registro di cui alla legge n. 426 del 1971. E, inoltre, per evitare disparità clamorose nei confronti dei cittadini italiani, si propone di sopprimere lo specialissimo diritto per gli extracomunitari abilitati al commercio ambulante, di tenere fino a cinque lavoratori dipendenti, il che consente di moltiplicare gli occupati in un'attività economica, anche in contrasto con la ricordata programmazione dei flussi migratori, affermata dall'articolo 2, comma 3, del decreto. Per ultimo si propone di inserire, al comma 7 dell'articolo 10, la condizione di reciprocità per gli esami di abilitazione alle professioni e per l'esercizio delle professioni stesse da parte degli extracomunitari in possesso di laurea o diploma, come sembra doveroso per un Paese ad alto tasso, specie nel Mezzogiorno, di disoccupazione intellettuale.

Infine, all'articolo 11, dopo il comma 3, proponiamo la formulazione di un

nuovo comma 3-bis in modo da collegare l'erogazione di contributi — di cui all'articolo 11, comma 3 — con la programmazione dei flussi prevista dall'articolo 2, comma 3.

Onorevoli Colleghi, questa nostra iniziativa vuole sottolineare ancora una volta la gravità delle conseguenze di una normativa, per altro difforme rispetto alle normative degli altri Paesi comunitari, rigorosamente orientati verso una politica di contenimento e controllo degli ingressi nel proprio territorio nazionale, anche se dotati di possibilità ambientali molto maggiori delle nostre e caratterizzati da densità di popolazione residente inferiore a quella italiana. Confidiamo che le modifiche suggerite valgano a rendere coerente la normativa nel suo complesso, evitando demagogie e tensioni, convinti come siamo che i problemi del sottosviluppo e della fame nel Terzo Mondo si debbano risolvere *in loco* facendo vivere e lavorare gli uomini nel contesto delle loro culture e tradizioni; sicuri come siamo che ogni « sradicamento di massa » non solo non risolve quei problemi, ma altri — gravissimi, drammatici — ne crea per tutti.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 4. Nella programmazione annuale dei flussi di ingresso di cui al comma 3, si deve tener conto delle concrete possibilità di integrazione di cittadini extracomunitari nella società italiana ».

### ART. 2.

1. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole « o di un privato » sono soppresse.

### ART. 3.

1. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 5. Il permesso di soggiorno può essere utilizzato esclusivamente per i motivi per i quali è stato concesso. In caso contrario, il permesso di soggiorno è revocato dall'autorità che lo ha rilasciato, e il titolare è espulso dall'Italia ».

### ART. 4.

1. Il comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, è sostituito dal seguente:

« 9. È fatto obbligo agli stranieri in possesso del permesso di soggiorno di comunicare al questore che ha rilasciato il permesso stesso ogni trasferimento della dimora abituale entro 15 giorni ».

#### ART. 5.

1. Il comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 14. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura competente personalmente dall'interessato, salvo nei casi previsti dal comma 13 ».

#### ART. 6.

1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 4. Il provvedimento di espulsione adottato dal prefetto può essere sospeso, su richiesta dell'interessato, dal tribunale amministrativo regionale di cui al comma 3 ».

#### ART. 7.

1. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato.

#### ART. 8.

1. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 6. I cittadini extracomunitari e gli apolidi regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale, soltanto se provenienti da Paesi con i quali sussiste la condizione di reciprocità, hanno la facoltà di costituire società cooperative, ovvero esserne soci, in conformità alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e alle disposizioni vigenti in materia ».

#### ART. 9.

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 1. I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che procedono alla regolarizzazione della loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno, qualora intendano iniziare un'attività lavorativa nel settore dell'artigianato o del commercio debbono iscriversi nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e sono autorizzati all'esercizio delle attività commerciali se sussistono condizioni di reciprocità ».

#### ART. 10.

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: « Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, di cittadini extracomunitari si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge 11 giugno 1971, n. 426 ».

## ART. 11.

1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato.

## ART. 12.

1. Il comma 7 dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 7. Salvo quanto previsto al comma 5, i cittadini extracomunitari, in possesso di laurea o diploma, conseguiti in Italia, oppure che abbiano il riconoscimento legale di analogo titolo, conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni, a condizione di reciprocità ».

## ART. 13.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nell'emanazione del decreto per la erogazione di contributi, di cui al comma 3 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri deve tener conto della programmazione dei flussi di ingresso di cui al comma 3 dell'articolo 2 ».